

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» - 30° aggiornamento del 4 dicembre 2019 – Attuazione del pacchetto "MIFID2/MIFIR".

1. Premessa

Il presente aggiornamento modifica la disciplina della Circolare 285 relativa all'autorizzazione e alla prestazione transfrontaliera di servizi e attività d'investimento in attuazione del pacchetto MiFID2/MIFIR.

Le modifiche, in particolare, riguardano i seguenti Capitoli:

- **Cap. 1:** procedimento di autorizzazione all'attività bancaria e alla prestazione di servizi e attività d'investimento da parte di banche italiane;
- **Cap. 3:** procedure di notifica per la prestazione di servizi e attività d'investimento in Italia da parte di banche comunitarie;
- **Capp. 5 e 6:** procedure di notifica per la prestazione di servizi e attività d'investimento in altri Stati dell'Unione europea da parte di banche italiane;
- **Cap. 7:** procedimento di autorizzazione all'attività bancaria e alla prestazione di servizi e attività d'investimento in Italia da parte di banche di Stati terzi.

Lo schema delle disposizioni è stato oggetto di consultazione pubblica. Non è stata invece effettuata l'analisi d'impatto della regolamentazione, considerati i ristretti margini di discrezionalità previsti dalle norme europee e tenuto conto che l'intervento normativo non comporta apprezzabili costi aggiuntivi per gli intermediari (cfr. art. 3, Provvedimento del 24 marzo 2010, vigente alla data di avvio della consultazione pubblica).

La Consob ha fornito, ai sensi dell'art. 29-ter, comma 4, TUF, il proprio parere favorevole sulle modifiche relative al Capitolo 7.

2. Procedimenti amministrativi

I procedimenti amministrativi introdotti o modificati con il presente aggiornamento sono riportati in allegato.

3. Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente aggiornamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia e si applica ai procedimenti pendenti a tale data.

Da tale data sono abrogate le seguenti disposizioni della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 (Istruzioni di vigilanza per le banche):

- Titolo V, Cap. 2.

Procedimenti amministrativi**Circolare n. 285/2013, Titolo I, Parte Prima:***Capitolo 1:*

- autorizzazione all'esercizio dei servizi e attività di investimento ai sensi dell'art. 19, co. 4 TUF (Sez. VII, par. 4; termine: 180 giorni);
- revoca dell'autorizzazione bancaria ai sensi dell'art. 14, co. 3-bis e 3-ter, TUB (Sez. V, par. 5, e Sez. VI, par. 1; termine: 120 giorni);
- revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e attività di investimento ai sensi dell'art. 20-bis, co. 4, TUF (Sez. VII, par. 5; termine: 120 giorni);

Capitolo 3:

- autorizzazione all'esercizio di attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 17 TUB (Sez. II, par. 3; termine: 120 giorni);

Capitolo 5:

- divieto allo stabilimento in Stati comunitari mediante agenti collegati ai sensi dell'art. 29, co. 1, TUF (Sez. II, par. 4; termine: 60 giorni);
- divieto alla modifica dell'operatività delle succursali e degli agenti collegati precedentemente comunicata ai sensi degli artt. 15, 18 TUB, o dell'art. 29, co. 1, TUF (Sez. II, par. 4; termine: 30 giorni);

Capitolo 7:

- autorizzazione all'insediamento della prima succursale di banche extracomunitarie ai sensi dell'art. 14, co. 4 TUB e all'esercizio di servizi e attività d'investimento ai sensi degli artt. 19, co. 4 e 29-ter, co. 1 del TUF (Sez. II, par. 5 e Sez. VII, par. 1; termine: 120 giorni);
- attestazione dell'equivalenza della tutela offerta dai sistemi di indennizzo esteri ai sensi dell'art. 60, co. 2 TUF (Sez. VII, par. 1; termine: 90 giorni);
- autorizzazione alla prestazione di servizi senza stabilimento ai sensi dell'art. 16, co. 4 TUB e dell'art. 29-ter, co. 6 del TUF (Sez. IV e Sez. VII, par. 2 e 3; termine: 90 giorni);
- autorizzazione successiva alla prestazione di servizi e attività d'investimento ai sensi degli artt. 19, co. 4 e 29-ter, co. 1 del TUF o dell'art. 29-ter, co. 6 del TUF (Sez. VII, par. 3; termine: 120 giorni);
- revoca dell'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento ai sensi dell'art. 20-bis, co. 5, TUF (Sez. VII, par. 4; termine: 120 giorni).